



Associazione Utilizzatori Delle Armi

Largo Promessi Sposi, 6 - 20142 Milano
telefono 02.89512851 - fax 02.89505975
codice fiscale 97308890157

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
Piazza del Viminale 1
00184 Roma

Ci rivolgiamo a Codesto spett.le Ufficio quale Associazione che rappresenta molti cittadini che, per lavoro ovvero per semplice diletto, si trovano ad avere a che fare con le armi e con le normative inerenti al loro possesso e utilizzo.

In questo ambito, abbiamo avuto conoscenza del parere che è stato dato il 25/11/08 (V.o rif.: 557/PAS.50.777/E/08) alla Questura di Genova - e che alleghiamo per facilitarne l'individuazione - in merito agli adempimenti necessari per il rilascio e il rinnovo della "licenza di porto di fucile uso tiro a volo". In tale parere, si concorda sul fatto che per il primo rilascio non possa essere preteso che il richiedente dimostri di essere "pratico" nel maneggio delle armi, per i motivi richiamati nello stesso.

Per quanto riguarda, invece, il "rinnovo", il principio enunciato nel parere suddetto ci appare non condivisibile. Il richiamo all'obbligo di motivazione, ex art. 3 L. 241/90, è fuorviante nel contesto delle argomentazioni poste a base di tale parere: tale obbligo incombe alla PA nel caso di un provvedimento sfavorevole per il soggetto interessato, onde consentire allo stesso di comprenderne le ragioni tecnico-giuridiche e impugnarlo eventualmente nelle sedi competenti. E' impensabile che tale "motivazione" sia parimenti obbligatoria per i provvedimenti favorevoli, nei quali sarà sufficiente un richiamo alle normative applicabili e alle condizioni di fatto (oggettive e soggettive) dimostrate esistenti dal richiedente.

Nella richieste del cittadino l'obbligo di motivare le ragioni delle stesse vige solo nei casi in cui è espressamente previsto (l'art. 42 TULPS, per esempio, o il richiamato art. 8 L. 110/75), ma tale "parere" non chiarisce tale punto, anzi, anche ad un'attenta lettura, lo rende più nebuloso. In un primo momento sembra affermare che per le licenze di porto d'armi non sia necessario specificare detta motivazione, ma subito dopo - con un passaggio di scarsa coerenza logico-giuridica circa l'obbligo di motivazione in capo alla PA (che nessuno discute) - afferma che, sussistendo tale obbligo per la PA, la stessa può e deve "verificare la consistenza delle motivazioni insite nell'istanza".

Già tale concetto appare destituito di fondamento o, comunque, non certo dimostrato da adeguate argomentazioni, ma anche se così fosse - cosa che contestiamo - che cosa c'entra tale fatto con l'obbligo di dimostrare, per il rinnovo della licenza, una "pratica di un'effettiva attività sportiva di tiro a volo"? Forse si confonde la "motivazione" con i "titoli soggettivi": per motivazione s'intende, ovviamente, lo "scopo" che si vuol raggiungere attraverso l'autorizzazione richiesta, mentre il titolo soggettivo è il possesso dei requisiti voluti dalle varie norme per ottenere l'autorizzazione in questione.

./.



Associazione Utilizzatori Delle Armi

Largo Promessi Sposi, 6 - 20142 Milano
telefono 02.89512851 - fax 02.89505975
codice fiscale 97308890157

E' ovvio che parlando di dimostrazione di aver praticato nei sei anni precedenti l'attività sportiva commessa a tale licenza (tiro a volo) si verte in tema di requisiti soggettivi e non certo nelle finalità (comunque, non necessarie perché insite nella richiesta). Le due cose vanno tenute distinte.

Disancorando del tutto fra loro i due aspetti suddetti, dobbiamo rilevare come la pretesa di una pregressa effettiva attività sportiva per il RINNOVO non abbia ragion d'essere né normativamente, non rivenendosi alcuna previsione di legge sul punto, né dal punto di vista logico. Difatti, se è incontestato che tale "requisito" non è richiesto in caso di richiesta dell'iniziale rilascio della licenza, per i motivi riportati nel parere stesso, è ovvio e consequenziale che non lo possa essere nemmeno in sede di rinnovo. Basterà pensare alla situazione assurda di due cittadini che richiedono uno il rilascio della licenza e l'altro il rinnovo della stessa: entrambi, per motivi vari, non hanno mai praticato tale sport, ma il primo avrebbe diritto ad ottenere tale licenza, mentre il secondo no, come una sorta di punizione per non aver utilizzato in sei anni la licenza già posseduta. In tal modo, costui non potrebbe MAI PIU' ottenere il RINNOVO, per ragioni che sinceramente ci sfuggono.

In realtà, non sussiste nessun motivo per tale trattamento diverso rispetto a situazioni sostanzialmente identiche, né è individuabile una ragione "di fatto" o "giuridica" che lo possa giustificare.


Riteniamo che i concetti espressi nel parere stesso debbano essere riconsiderati ed espressi in modo più conforme alle norme e alla *ratio* delle stesse, evitando inutili problemi ai cittadini che si trovano in tali condizioni. Questo non certo per volontà di sterili critiche, ma espressamente in un'ottica di collaborazione e di sereno confronto fra utenti e Pubblica Amministrazione, nel comune interesse per la gestione di questo delicato settore.

Saremo grati per un cenno di riscontro e, possibilmente, per la formulazione di un parere aggiornato sull'argomento, che tenga conto delle considerazioni qui svolte, giacché, diversamente, il parere 25/11/08 conserverebbe la sua "vigenza", con ripercussioni sui diritti dei cittadini.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Milano 3.5.10
All.: c.s.


Associazione Utilizzatori Delle Armi
Il Presidente



MOD. 6 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.50.777/E/08

Roma 25 novembre 2008

Oggetto: Licenza di porto di fucile uso tiro a volo – obbligo di iscrizione ad un campo di tiro a volo.

Riferimento nota Div. P.A.S. Cat. 6/F-ss, del 01.10.2008

ALLA QUESTURA DI GENOVA
Div. Polizia Amministrativa e Sociale
Sez. 1[^] - Ufficio Armi

In esito al quesito posto con la nota in riferimento si rappresenta quanto segue.

In effetti, come anche ricordato da quest'Ufficio in alcune FAQ pubblicate sul sito internet della Polizia di Stato, la norma con cui è stata introdotta nell'ordinamento la licenza di porto di fucile uso tiro a volo (legge 18 giugno 1969, n. 323) non ha previsto, quale condizione per il rilascio del titolo, la verifica dell'effettiva pratica della disciplina sportiva del tiro a volo.

All'atto della presentazione dell'istanza per il primo rilascio della licenza, richiedere al cittadino l'iscrizione ad un'associazione sportiva per l'esercizio del cui sport occorre possedere armi, potrebbe apparire come un inutile aggravio del procedimento amministrativo.

Se lo scopo della richiesta, infatti, è quello di verificare l'effettivo interesse del soggetto per la disciplina sportiva del tiro a volo, la stessa apparirebbe immotivata, atteso che, l'interessato, non possedendo armi o titoli idonei a trasportarle, non potrebbe, di fatto, praticare la predetta disciplina sportiva che richiede l'uso di armi.

Si concorda, invece, sull'impostazione generale di codesta questura, per quanto attiene i successivi rinnovi delle licenze in parola.

L'art. 8 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, infatti, nel trattare degli accertamenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, prevede espressamente che, per ottenere un Nulla Osta di acquisto sia necessario indicare nell'istanza la motivazione; lo stesso non viene detto per le licenze di porto d'armi, apparendo scontato che la finalità di ogni singola licenza sia l'esercizio dell'attività che con essa si autorizza (difesa personale, caccia e tiro a volo).



Ministero dell'Interno

Al riguardo, va tenuto presente anche quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.

In tale contesto appare, quindi, legittimo, da parte dell'Autorità di P.S., verificare la consistenza delle motivazioni insite nell'istanza.

Se si richiede il rinnovo di una licenza che abilita all'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco, pertanto, si deve essere in grado di dimostrare che nei sei anni precedenti, in cui si era titolare della licenza che abilita all'acquisto ed al trasporto di armi, si sia effettivamente praticata una consentita attività sportiva.

A tale scopo, tuttavia, si deve ritenere valida qualsiasi idonea documentazione che attesti la frequenza di un poligono o di un campo di tiro autorizzato, anche indipendentemente dal tesseramento ad una Federazione sportiva, poiché scopo della richiesta, appunto, non è quello di dimostrare l'esercizio dello sport a livello agonistico, ma la mera pratica di un'effettiva attività sportiva di tiro a volo, comunque denominata.

IL DIRETTORE
Area Armi ed Esplosivi
(ALIUQUO')